



# Città di Oppeano

## Provincia di Verona

Ufficio del Sindaco

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Piazza Gilberto Altichieri, 1 - 37050 OPPEANO (VR) - Tel. 045.7139211\*Fax 045.7139252\*pec oppeano.vr@cert.ip-veneto.net

Reg. Ord. n. 35/2020

Prot. n. 18096

Oppeano, li 17 novembre 2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTI, PETARDI E FUOCHI D'ARTIFICIO SINO AL GIORNO 31.03.2021.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- ogni anno bambini, anziani e animali subiscono le pericolose conseguenze dell'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio;
- oltre ai gravi danni fisici derivanti da un uso improprio, è nelle caratteristiche dei prodotti che l'accensione dei fuochi determina disturbo e turbamento della quiete, soprattutto con l'uso di articoli esplodenti ad altra rumorosità come i "botti";
- sono note a tutti le alterazioni che tali prodotti producono sul comportamento degli animali;

DATO ATTO che al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi d'incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici, si rende necessario vietare l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone ed animali domestici o vaganti (o in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via), nonché ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi di ricovero, case di cura, scuole, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, strutture, spazi verdi e pubblici destinati al pubblico e agli animali d'affezione;

**RITENUTO di rendere le limitazioni dell'utilizzo dei botti valevoli sino alla data del 31.03.2021;**

RICHIAMATO il principio di precauzione che impone alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi per la sanità/sicurezza pubblica, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche del principio di prevenzione;

RICHIAMATO altresì, a tutela della pubblica incolumità, l'art. 50 comma 5° del T.u.e.l. n. 267/2000 così come modificato ed integrato;

### DISPONE

di vietare l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone ed animali domestici o vaganti (o in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via), nonché ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi di ricovero, case di cura, scuole, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, strutture, spazi verdi e pubblici destinati al pubblico e agli animali d'affezione, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi d'incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici;

### AVVERTE

- **che le limitazioni dell'utilizzo dei botti sono valevoli sino alla data del 31.03.2021;**
- **in caso di mancato rispetto, che la sanzione è prevista da Euro 25,00= ad Euro 500,00= ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;**
- che a norma dell'articolo 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Spimpolo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. dell'Ente;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica/trasmissione della presente;



# Città di Oppeano

## Provincia di Verona

Ufficio del Sindaco

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Piazza Gilberto Altichieri, 1 - 37050 OPPEANO (VR) - Tel. 045.7139211\*Fax 045.7139252\*pec oppeano.vr@cert.ip-veneto.net

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- che l'inottemperanza all'ordinanza medesima comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192 del 19/08/2005;

### DISPONE

1. l'invio di della presente Ordinanza:
  - o Alla Stazione dei Carabinieri di Oppeano;
  - o Alla Prefettura di Verona;
  - o Al Comando Polizia Locale Media Pianura Veronese- Distretto VR 5 C.
2. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line Comunale.



IL SINDACO  
Reg. Pietro Luigi Giaretta